PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 3 settembre 1987, n. 45.

Legge regionale 3 luglio 1984, n. 31: «Nuova regolamentazione concernente la disciplina e la classificazione dei complessi ricettivi all'aperto». Nuova decorrenza dei termini iniziali.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. La decorrenza dei termini che la legge regionale 3 luglio 1984, n. 31, concernente la disciplina e la classificazione dei complessi ricettivi all'aperto connette con la sua entrata in vigore, è spostata alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 40 e 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 3 settembre 1987

Bernini